

La Commissione di garanzia, con deliberazione del 17 marzo 1994, e recentemente intervenuta sull'obbligo di preavviso di 10 giorni di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1990 n. 146 nei confronti delle organizzazioni sindacali del settore gas-acqua, valutando negativamente il loro comportamento per il mancato rispetto del termine minimo di preavviso nella proclamazione dello sciopero del personale addetto all'ufficio commerciale. È opportuno a tale proposito richiamare la recente sentenza n. 276 del 10 giugno 1993 (v. rubrica del 18 ottobre 1993) della Corte Costituzionale, nella quale viene ribadito l'obbligo al rispetto del termine di preavviso nelle attività tenute a garantire le prestazioni indispensabili. Difatti la Corte Costituzionale ha espressamente sottolineato che non sono soggetti a tale obbligo «tutti i dipendenti delle aziende erogatrici, ma solo i dipendenti addetti alle attività di erogazione del servizio», tanto da elencare, a titolo esemplificativo, tra le figure professionali non soggette all'obbligo di preavviso, i letteristi, gli addetti alla fatturazione o ai distacchi degli allacciamenti o degli utenti morosi.

Quindi la Corte Costituzionale valorizza correttamente quanto

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl. di Torino, responsabile e coordinatore;
Bruno Aguilera, avvocato Funzione pubblica Cgil;
Piergianni Allava, avvocato Cdl. di Bologna, docente universitario;
Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl. di Torino;
Nyranne Moshi, avvocato Cdl. di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl. di Roma

**In contrasto con la Corte Costituzionale
Commissione di garanzia
e diritto di sciopero**

NYRANNE MOSHI

stabilito dal 2° comma dell'art. 1, della L. 146/90, e cioè che i limiti anche esterni al diritto di sciopero, come quelli rappresentati dall'obbligo di preavviso, non valgono in generale solo perché il servizio pubblico rientra tra quelli definiti «essenziali», ma «esclusivamente qualora riguardano diritti delle persone costituzionalmente garantiti all'esclusivo fine di tutelare l'effettività degli stessi nel loro contenuto essenziale».

Alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale appare, pertanto, molto discutibile la deliberazione della Commissione di garanzia che non prende in alcuna considerazione tale decisione, limitandosi ad affermare la violazione dei termini di preavviso stabilito «dall'art. 3 lett. c dell'accordo nazionale del settore». «Accordo nazionale del settore», che peraltro, a proposito del termine di 10 gg. di preavviso da rispettare nelle «azioni di sciopero

che abbiano riflesso sull'utenza», richiama espressamente il comma 3 dell'art. 2 della L. 146/90, la cui interpretazione non può discostarsi da quella fornita con la sentenza n. 276/93, essendo quella conforme ai principi costituzionali.

Del resto una norma contrattuale la quale pongesse limiti al diritto costituzionale di sciopero non necessari alla salvaguardia dei diritti alla persona di eguale rilevanza, sarebbe nulla e in ogni caso illegittima per violazione dell'art. 40 Cost., che dispone che «il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano».

Spiace verificare che la Commissione di garanzia - che il legislatore ha concepito come organismo super partes, con la funzione di verificare se le misure predisposte dalle parti sociali siano sufficienti «ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti costituzionali della persona - abbia, ancora una volta, confuso un mero «disagio» all'utenza, che può essere creato da uno sciopero proclamato nei settori individuati dalla stessa legge 146/90, con l'effettiva violazione dei diritti della persona «nel loro contenuto essenziale», che solo possono costituire il limite all'esercizio del diritto di sciopero.

**Cumulo di pensione
con redditi
da attività
lavorativa**

Porto alla vostra attenzione e sensibilità il seguente argomento: previdenza - disciplina del cumulo di pensione con redditi da attività lavorativa. La legge n. 421 del 23-10-'92 delegava il governo ad emanare - tra l'altro - decreti legislativi in materia di previdenza ai fini del riordino del sistema previdenziale pubblico e privato, salvaguardando i diritti quesiti.

Il governo, con il n. 503 del 30-12-'92, attuava tale delega emanando numerosi provvedimenti aventi tutti lo scopo di contenere la spesa previdenziale, eliminare gradualmente situazioni di privilegio ed imponendo sacrifici ai presenti e futuri pensionati. Nello specifico l'art. 10 disciplinava, a decorrere dall'1-1-94, il cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente ed autonomo facendo salvi i diritti quesiti per coloro che risultavano essere già pensionati alla data del 31-12-'93, ai quali continuavano ad applicarsi le norme previdenti. Viceversa la legge n. 537 del 24-12-'93, all'art. 11 comma 10, stravolge tale criterio permettendo, ad alcuni privilegiati, di percepire pensione e retribuzione con aumenti complessivi di centinaia di migliaia di lire al mese, ed in molti casi di milioni di lire, in disprezzo di qualsiasi norma di equità, giustizia ed economicità cui faceva riferimento la legge delega.

In un quadro politico sociale, dove la previdenza sarà sempre più connotata da rinunzie e sacrifici da parte di lavoratori e pensionati, non capisco la ragione di tale provvedimento che, di fatto, attribuisce un ulteriore sostanzioso omaggio a persone già privilegiate per il solo fatto di poter avere la doppia veste di lavoratore e pensionato: fin quando non si elimina

PREVIDENZA

**Domande
e risposte**

RUBRICA CURATA DA:
Rita Cavaterra; Ottavio Di Loreto;
Angelo Mazzieri; Nicola Tisci

no tali situazioni di privilegio, anzi vengono aumentate contro ogni logica, non si avranno mai le condizioni per eliminare gli sprechi e creare nuovi posti di lavoro per i giovani in cerca di occupazione problema, quest'ultimo, che - a parole - sta a cuore di tutti.

Faccio un piccolissimo esempio per far capire la portata della questione: un dinge che gode di una pensione di lire 4.000.000 al mese e continua a lavorare, con una retribuzione di cui tutti conosciamo il livello, fino al 31-12-93 percepiva - oltre alla retribuzione - una quota di pensione (primo privilegio) pari al trattamento minimo (circa 600.000 mensili) mentre la quota eccedente di pensione pan a 3.400.000, era tutta trattenuta essendo incompatibile con la retribuzione. Dall'1-1-94, per effetto dell'art. 11 comma 8° della legge 537/93, percepisce oltre alle 600.000 di trattamento minimo anche il 50% della parte di pensione eccedente il trattamento minimo - stesso (4.000.000-600.000= 3.400.000) 50%= 1.700.000 per un totale di 2.300.000 al mese (secondo sostanzioso privilegio). Quanti sono i privilegiati? Quanti miliardi costa tale norma? Quanti posti di lavoro potrebbero essere recuperati? Nell'esempio citato un pensionato per un posto di lavoro!

Qui non si tratta di salvaguardare i diritti quesiti, ma viceversa l'effetto della nuova norma è quello di raddoppiarli, triplicarli o quadruplicarli a seconda del livello della pensione percepita, con buona pace dei futuri pensionati per i quali si prevedono pensioni sempre più magre e se ne saranno!

Spero che il nuovo Parlamento sia veramente nuovo e nescia a riordinare, finalmente, l'intero sistema previdenziale assicurando ai lavoratori ed ai pensionati certezza dei diritti e non emanare norme previdenziali tipo «lotteria gratuita e vncni».

Un cittadino lavoratore
Campobasso

Molto probabilmente il nostro interlocutore ha letto con troppa fretta le norme che ha citato. È l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 503/92 che consente, dal 1° gennaio 1994, di cumulare (alla retribuzione) oltre alla quota corrispondente al minimo Inps anche il 50% della quota eccedente.

Il comma 8 dell'articolo 10 dello stesso decreto legislativo era una vera e propria sollecitazione al pensionamento per tutti coloro che avevano maturato il diritto alla pensione di anzianità entro il 31 dicembre 1993; garanzia la preveggenza normativa a condizione che si acquisisse la pensione nel corso del 1994. Con tale norma si sarebbero liberati alcuni posti di lavoro (senza certezza circa l'assunzione di nuovi lavoratori) ma bisognava pagare da subito la relativa pensione.

Con l'articolo 11, comma 10, è stato modificato il comma 8 del decreto legislativo 503 (e non il comma 1) mantenendo l'applicabilità della preveggenza normativa anche a chi, pur avendo già maturato il diritto, prosegue a lavorare senza richiedere la pensione.

Per quanto riguarda il futuro, se la maggioranza presente nel nuovo Parlamento tenterà di attuare quanto minacciato (pardon, quanto promesso) durante la campagna elettorale, di riordinare dell'intero sistema previdenziale, si tratterà del suo pesante ridimensionamento per sostituirlo con forme di assicurazione di tipo privatistico senza alcuna certezza nei diritti futuri (si veda la già sperimentata esperienza americana e inglese).

Qualche politico di scuola branzola ha agitato, nel recente dibattito sulla fiducia al governo, la reintroduzione delle gabbie salariali, ossia di quel meccanismo per il quale il lavoro svolto nel Sud d'Italia dovrebbe essere remunerato in misura inferiore a quanto praticato nel Nord. Chi propone questa ricetta dimostra non solo insensibilità, ma ignoranza dei fatti storici e insipienza economica.

Di gabbie salariali si parlò negli accordi interconfederali del 6/12/1945 e 23/5/1946, firmati al-

Gabbie salariali: il Sud ha già dato

l'indomani della guerra fascista, e obbligati dal fatto che si versava in una situazione eccezionale del Paese. Ed invero quei documenti fotografavano la situazione di un Paese per anni spaccato dalla guerra, appena unificato, con realtà economiche e produttive assai dissimili, che avrebbero potuto essere risanate solo gradualmente. In ogni caso gli accordi comportano un riassetto (e aumento) del-

le retribuzioni correnti.

Negli anni successivi si constatò che le retribuzioni più basse pagate al Sud non aiutarono a creare nuova occupazione, ed anzi il divario col Nord aumentò, come dimostrano gli atti della Commissione Vigorelli, che indagò sulla situazione occupazionale italiana.

Solo nel 1969 le gabbie vennero definitivamente abrogate, e in tal modo si pose fine ad una situazione

ine ingiusta, inutile per colmare le differenze di occupazione, e negativa per gli stessi produttori del Nord, alle prese con un mercato più povero.

I lavoratori meridionali per 25 anni hanno subito un trattamento discriminatorio, che oggi qualcuno vorrebbe ripristinare: è lecito chiedersi se coloro che avanzano tale proposta siano solo ignoranti oppure provocatori. Noi propendiamo per la provocazione, e siamo pronti a scommettere che quanto prima si riparerà di cottimo.

[Nino Raffone]

È opportuno trasferire i contributi Enpals al Fondo Inps e non allo Stato?

Giulio Di Francia
Napoli

L'unificazione, in una gestione, di tutte le posizioni assicurative che si possono far valere presso i vari fondi pensione per i lavoratori dipendenti, può essere operata mediante la legge n. 29 del 1979 (articolo 1 per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti; articolo 2 per le altre gestioni). Essendo docente di ruolo, è iscritto alla previdenza degli impiegati civili dello Stato gestita dal ministero del Tesoro. Non comprendiamo quindi perché intenda ricongiungere presso l'Inps e non presso lo Stato, i contributi Enpals. Tale convenienza può aversi solo a determinate condizioni (pensione «autonoma» da parte dell'Inps; coincidenza dei contributi Enpals con il periodo di assicurazione presso il Tesoro, ecc.).

Consigliamo di rivolgersi presso la sede più vicina dell'Inca-Cgil per verificare la convenienza di richiedere la ricongiunzione presso l'Inps o presso lo Stato e inoltrare la relativa richiesta.

Infortunati sul lavoro e fasce orarie

risponde l'avv. SAVERIO NIGRO

spetto delle fasce orarie proprio per la specificità del fenomeno infortunistico rispetto alla malattia. Cordiali saluti

Andrea Di Dedda
Patronato Inca-Cgil-Foggia

Non possiamo non ribadire quanto affermato nella risposta del 10/1/1994 e cioè che l'assenza ne-

cessitata da infortunio sul lavoro esonera l'interessato dal dover essere sottoposto alle restrizioni di cui all'art. 5, comma 9, della L. n. 638/83 in quanto l'evento morboso è stato preventivamente accertato e pertanto non può aversi alcun controllo. D'altronde gli infortuni sul lavoro sono disciplinati - come afferma il lettore - da una normativa speciale (Dpr 30/6/1965 n.

1124) ed è l'Inail ad erogare le relative indennità nonché a controllare l'andamento delle cure, alle quali l'infortunato non può sottrarsi. Il caso a cui accennavamo vagamente alla fine della risposta - che ha dato adito ad incomprensioni - concerne la protrazione dello stato invalidante che prescinde dall'infortunio sul lavoro e che potrebbe rientrare nel novero della malattia, la quale è soggetta non al controllo dell'Inail, bensì a quello della Usl che eroga il trattamento economico e che quindi può effettuare il controllo - su richiesta del datore di lavoro - nelle fasce orarie di reperibilità.

Sono un docente di scuola media di ruolo con circa 15 anni di anzianità. Avendo lavorato in modo salutare nel campo dello spettacolo, ho accumulato diversi contributi che sono stati versati regolarmente all'Enpals. Domanda: qual è la

prassi burocratica per trasferire questi contributi Enpals all'Inps?

Giulio Di Francia
Napoli

L'unificazione, in una gestione, di tutte le posizioni assicurative che si possono far valere presso i vari fondi pensione per i lavoratori dipendenti, può essere operata mediante la legge n. 29 del 1979 (articolo 1 per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti; articolo 2 per le altre gestioni). Essendo docente di ruolo, è iscritto alla previdenza degli impiegati civili dello Stato gestita dal ministero del Tesoro. Non comprendiamo quindi perché intenda ricongiungere presso l'Inps e non presso lo Stato, i contributi Enpals. Tale convenienza può aversi solo a determinate condizioni (pensione «autonoma» da parte dell'Inps; coincidenza dei contributi Enpals con il periodo di assicurazione presso il Tesoro, ecc.).

Consigliamo di rivolgersi presso la sede più vicina dell'Inca-Cgil per verificare la convenienza di richiedere la ricongiunzione presso l'Inps o presso lo Stato e inoltrare la relativa richiesta.

IL MAROCCO DELLE CITTÀ IMPERIALI

PARTENZE DI GRUPPO

Partenza da Milano il 16 maggio e 6 giugno. Da Milano e Verona il 4 luglio e 5 settembre. Trasporto con volo speciale

Durata del viaggio 8 giorni (7 notti)

Quota di partecipazione: maggio e giugno lire 1.223.000 - luglio lire 1.192.000 - settembre lire 1.215.000.

Itinerario: Italia - Marrakech (Casablanca) - Rabat - Meknes - Fes - Marrakech - Italia

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria (4 stelle), la pensione completa escluso l'ultimo giorno (mezza pensione), i trasferimenti interni con pullman privato, tutte le visite previste dal programma, l'assistenza di un accompagnatore di lingua italiana in Marocco. (Possibilità di prolungare il soggiorno di una settimana ad Agadir o Marrakech su richiesta).

l'Unità vacanze

L'AGENZIA DI VIAGGI DEL QUOTIDIANO

MILANO VIA F. CABAATI 32 Telefono: (02) 8704810 - 844 fax: (02) 8704827 Telex: 320027

ORIENTE ROSSO. IL SENTIERO DI HO CHI MINH

(Viaggio in Cina e Vietnam)

MINIMO 15 PARTECIPANTI

Partenza da Roma il 13 agosto. Trasporto con volo di linea

Durata del viaggio 18 giorni (15 notti)

Quota di partecipazione L. 5.640.000 - supplemento partenza da altre città lire 150.000

Itinerario: Italia/Hong Kong-Pechino-Guillin-Nanning-Chongzhou-Huashan-Hanoi-Halong-Danang-Hue-Ho Chi Minh Ville-Hong Kong/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i visti consolari, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria e nei migliori disponibili nelle località minon, la pensione completa in Cina e Vietnam, la prima colazione a Hong Kong, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia, le guide locali cinesi e vietnamite.

VIAGGIO IN INDIA

MINIMO 15 PARTECIPANTI

Partenza da Roma il 5 maggio, 25 agosto e 12 settembre. Trasporto con volo di linea

Durata del viaggio 15 giorni (12 notti)

Quota di partecipazione L. 2.700.000 supplemento partenza da altre città L. 200.000

Itinerario: Italia/Delhi-Agra-Jaipur-Udaipur-Chittorgarh-Ranakpur-Monte Abu-Ahmedabad-Bhavnagar-Palitana-Bombay-Elephanta-Bombay/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria, i trasferimenti interni, la mezza pensione, tutte le visite previste dal programma e un accompagnatore dall'Italia, le guide locali indiane.

VIAGGIO IN VIETNAM

MINIMO 15 PARTECIPANTI

Partenza da Roma il 27 luglio, 3 agosto e 7 settembre. Trasporto con volo di linea

Durata del viaggio 15 giorni (12 notti)

Quota di partecipazione Luglio e agosto: L. 4.470.000 - settembre: L. 4.360.000. - supplemento partenza da altre città L. 150.000

Itinerario: Italia/Hong Kong/Ho Chi Minh Ville-Nha Trang-Quynon-Danang-Hue-Hanoi-Halong-Hanoi-Hong Kong/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria e nei migliori disponibili nelle località minori vietnamite, la pensione completa in Vietnam, la prima colazione a Hong Kong, i trasferimenti interni, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia, le guide locali vietnamite.

DA PALMYRA A PETRA. VIAGGIO IN SIRIA E GIORDANIA

MINIMO 15 PARTECIPANTI

Partenza da Roma il 3 aprile, 24 luglio e 11 settembre. Trasporto con volo di linea

Durata del viaggio 15 giorni (14 notti)

Quota di partecipazione L. 4.180.000

Itinerario: Italia/Damasco (Via Amman)-(Karak dei Cavalieri-Tartus)-Latakia (Ugarit-Aleppo-San Simone)-Aleppo (Rasafa-Raqqa-Halabla-Zalabia)-Deir Ezzour (Mari-Dura Europos)-Palmyra-Damasco-Amman-Mar Monto-Via dei Re-Petra-Wadi Rum-Aqaba-Amman/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, il visto consolare, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria superiore, la pensione completa, i trasferimenti interni, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia, le guide locali siriane e giordane.

ITINERARIO BRASILIANO

MINIMO 15 PARTECIPANTI

Partenza da Roma e Milano il 26 aprile, 26 luglio e 4 ottobre. Trasporto con volo di linea

Durata del viaggio 14 giorni (12 notti)

Quota di partecipazione Aprile e ottobre: L. 4.700.000 - luglio 4.980.000. Supplemento partenza da altre città lire 150.000

Itinerario: Italia/Salvador de Bahia-Rio de Janeiro-Fox de Iguacu-Manaus-Fortaleza-Recife/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, la sistemazione in camere doppie in alberghi a 5 stelle, la mezza pensione, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia, le guide locali brasiliane.

LA GINA DEI CENTO MAO

MINIMO 15 PARTECIPANTI

Partenza da Roma il 2 aprile, 22 maggio, 25 luglio e 3 ottobre. Trasporto con volo di linea

Durata del viaggio 15 giorni (12 notti)

Quota di partecipazione aprile, maggio, ottobre L. 3.880.000 - luglio L. 4.350.000.

Itinerario: Italia/Pechino-Xian-Yenan-Yulin-Tayuan-Datong-Hotot-Pechino/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, il visto consolare, i trasferimenti interni, la sistemazione in yurtas a 4-5 posti nella Pratena mongola, la pensione completa, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia, le guide locali cinesi.